



STATUTO

Art.1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione non lucrativa di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE DIDAKE" A.P.S. - E.T.S.

Art. 2 - SEDE LEGALE

La sede sociale dell'Associazione è in Umberto Biancamano n. 56, Roma

Art.3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – OGGETTO SOCIALE

" DIDAKE " è una libera Associazione regolata a norma del Titolo I, Capo III, art.36 e segg. del Codice Civile.

Agisce ed opera in base ai dettami del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice di Riforma del Terzo Settore) e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

L'Associazione può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e a seguito dell'iscrizione nei rispettivi registri.

L'Associazione è apartitica e apolitica, senza fini di lucro, con la gratuità delle cariche sociali; è basata sulla democraticità della struttura e sull'elettività delle cariche associative; garantisce la presenza di un'Assemblea generale con competenze decisionali in materia di approvazione del bilancio annuale, ammissione nuovi soci, elezione organi istituzionali e quant'altro attribuita dalla legge e dallo statuto stesso; nonché assicurando il diritto di voto a ciascun socio e che ogni voto abbia lo stesso peso, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, libera da ogni forma di pregiudizi etnici e religiosi.

L'Associazione si ispira ai valori fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana vigente e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Intende promuovere un progetto di formazione civile e culturale dei cittadini, sollecitando il rispetto dell'uomo e della sua dignità umana, il rispetto dell'orientamento sessuale, il benessere psico-fisico, la qualità della vita, lo sviluppo della cittadinanza partecipata, l'impegno civile e sociale, la reciproca conoscenza di culture, tradizioni, orientamenti religiosi, a sviluppare la solidarietà civile ed etica tra popolazioni diverse, la consapevolezza e il rispetto per l'ecosistema.

L'Associazione prevede l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, umana, civile, con il divieto a svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Associazioni per la promozione sociale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, come da elenco dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, si impegna a:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre l'Associazione si impegna a;

- favorire la diffusione della cultura giovanile, con particolare riguardo a tutte le forme artistiche della nuova musica italiana. Al fine di perseguire le suddette finalità il circolo potrà: organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e trattenimenti musicali, pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasioni di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi del circolo; fornire servizi di bar e ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli od associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi sociale ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.
- Creazione di eventi, promozione e svolgimento di corsi di formazione su temi di volta in volta individuati, con particolare riguardo all'insegnamento della Lingua Italiana agli stranieri

- Progettazione, attuazione, organizzazione, gestione e coordinamento di corsi, progetti ed altre attività aventi finalità formative ed informative, sia con soggetti pubblici sia con soggetti privati, incluso il singolo cittadino
- Partecipazione e supporto per la partecipazione a bandi di gara, nazionali ed internazionali, nonché la gestione amministrativa e la diffusione dei risultati di progetti;
- Sviluppo di piattaforme informatiche e sistemi innovativi *web-based* che permettano una più larga diffusione dei contenuti, gestione informatizzata e formazione a distanza, ivi compreso lo sviluppo grafico, attivazione di *call center* e sviluppo di applicativi per dispositivi mobili;
- Erogazione di borse di studio;
- Collaborazione con Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane ed aziende per favorire scambi culturali tra i lavoratori delle varie Regioni italiane, degli Stati europei ed extraeuropei al fine di favorire l'integrazione reciproca;
- Stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, consulenza, analisi di mercato, piani di investimento ed analisi di benchmarking;
- Promozione e realizzazione di rapporti con testate giornalistiche in formato cartaceo o telematico a carattere locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
- Raccolta di informazioni, organizzazione di ricerche e studi, partecipazione a programmi di ricerca scientifica, tecnologica e di sperimentazione, dibattiti e convegni su temi di interesse nazionale ed internazionale;
- Promozione, organizzazione, sviluppo, gestione e coordinamento di forme associative, imprese, imprese innovative, imprese sociali, start-up, start-up innovative, spin-off, centri di ricerca e di formazione ed ogni altra forma di organizzazione che favorisca lo sviluppo del sistema paese;

Altre iniziative utili al raggiungimento degli scopi prescritti dell'Associazione potranno essere decise in base alle esigenze ed alle necessità della struttura organizzativa.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini potrà partecipare a Consorzi nazionali ed internazionali, ad Associazioni temporanee o ad altre Associazioni ed a Società e ad altre associazioni con oggetto analogo o complementare al proprio.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 5 - SOCI

L'Associazione DIDAKE' è aperta a tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi e che accettano lo Statuto e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in assemblea.

In caso di soci minorenni, tale diritto deve ritenersi attribuito ex lege ai soggetti investiti della potestà genitoriale come previsto nella nota N. 1309 del 06/02/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione delle modifiche allo Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli amministratori.

I Soci sono classificati in:

- A) **Soci fondatori:** sono coloro che hanno consentito, con il loro apporto professionale ed economico, la costituzione e lo sviluppo dell'Associazione fino al riconoscimento della personalità giuridica a livello nazionale, nonché coloro che in seguito vengono ammessi in tale categoria per decisione del Consiglio Direttivo;

- B) Soci ordinari: sono coloro i quali intendono sostenere materie specifiche attinenti le attività dell'Associazione;
- C) Soci sostenitori o benefattori: sono coloro che pur non avendo interessi diretti nel campo specifico, ritenendo validi gli scopi dell'Associazione, vogliono sostenerne occasionalmente le attività e offrono un contributo esclusivamente economico, anche in un unico versamento, senza continuità di rapporto.
- D) Soci onorari: sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferisce tale titolo per aver contribuito allo sviluppo dello scopo dell'Associazione;

Tutte le categorie di soci partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Solo i fondatori e gli ordinari hanno diritto al voto.

I soci onorari, i sostenitori o benefattori possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e alle assemblee annuali, pur non avendo diritto al voto.

L'Associazione esclude espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Associazione garantisce:

- l'eleggibilità libera e democratica degli organi amministrativi;
- il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, II comma, c.c.;
- la sovranità e la democraticità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione;
- i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art. 6 AMMISSIONE

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessaria una specifica delibera del Consiglio Direttivo il quale, esaminata la domanda scritta di ammissione presentazione provvede a dare comunicazione agli interessati e a disporre l'inserimento nel libro dei Soci.

Possono essere Soci singole persone fisiche nonché associazioni, fondazioni, comitati, circoli, anche se non dotati di personalità giuridica, in persona del loro legale rappresentante, purché condividano scopi, finalità e procedure dell'Associazione.

Si prevede espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Il Socio ha diritto ad avvalersi dell'organizzazione sociale ed è sottoposto a tutti i diritti e doveri previsti dallo Statuto e dalle deliberazioni sociali.

Potrà svolgere attività lavorativa nell'ambito dell'Associazione e non dovrà svolgere un'attività contrastante con gli scopi sociali.

La qualità di Socio è intrasmissibile.

L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il Consiglio Direttivo può deliberare la perdita di qualifica di Socio nei seguenti casi:

- a) recesso: il recesso è consentito al socio che perda i requisiti prescritti per l'ammissione ed in ogni altro caso riconosciuto giustificato dal Consiglio Direttivo ed acquista efficacia solo dopo l'annotazione sul libro dei soci;

- b) morte, scioglimento o altra causa di estinzione dei Soci che non siano persone fisiche.
- c) morosità nel pagamento della quota associativa annuale; se entro il primo trimestre dell'anno successivo il socio moroso non abbia ancora provveduto al pagamento, in tale ipotesi la perdita della qualità di Socio opera di diritto, automaticamente, senza ulteriore comunicazione;
- d) esclusione: l'esclusione del Socio é deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e in particolare nei seguenti casi:
 - per interdizione o inabilitazione del socio con pronuncia da parte dell'Assemblea;
 - assentandosi ingiustificatamente per due volte consecutive in Assemblea;
 - quando il Socio assume fuori dall'Associazione iniziative contrastanti con le deliberazioni degli organi sociali pregiudicando la possibilità di realizzare gli scopi dell'Associazione stessa;
 - quando il dissenso del Socio degeneri in atteggiamenti di ostilità che si manifesta con la denigrazione dell'Associazione e con la diffamazione dei suoi organi.

Gli associati che abbiano receduto o siano esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea dei Soci, specificandone i motivi.

Nei casi in cui sussistano "gravi motivi" emersi da una valutazione del Consiglio di Presidenza, questo potrà predisporre una Sospensione cautelativa del Socio specificandone i motivi.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario.
- Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori nei casi previsti dalla Legge

Articolo 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'art. 5; rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Agli effetti della partecipazione all'Assemblea i Soci, con esclusione dei soci che non hanno diritto al voto, dispongono di un solo voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

Hanno diritto al voto coloro che, al momento della convocazione, risultano iscritti nel libro dei Soci e che hanno interamente versato la quota associativa di competenza.

Il Socio che per qualsiasi motivo non può intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Nessun votante può avere più di tre deleghe.

Art. 10 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo anche fuori dalla Sede Sociale.

L'avviso di convocazione è da recapitare a tutte le categorie di Soci almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

I Soci sono tenuti a comunicare all'Associazione le loro variazioni di domicilio mediante comunicazione scritta con convalida di ricezione, in difetto sono considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione spediti all'ultimo indirizzo comunicato all'Associazione anche se non recapitati al Socio.

Art. 11 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE E DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l'anno - entro il 30 aprile e 31 dicembre - per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, in via straordinaria per le de-

liberazioni di sua competenza quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità ovvero su richiesta motivata al Consiglio stesso da almeno un terzo dei Soci.

Sia in sessione ordinaria che straordinaria, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci aventi diritto al voto presenti.

L'allontanamento dei Soci, dopo l'accertamento del numero delle presenze, non influisce sulla validità dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria riunita per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto - per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e su proposta di questi, procede alla nomina di un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Nelle riunioni di assemblea si redige il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12- COMPETENZE

L'Assemblea procede all'approvazione anno per anno del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Spetta inoltre all'Assemblea:

- a) deliberare su indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sulle questioni sottoposte dal Consiglio direttivo;
- c) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- d) approvare il rendiconto annuale ed il bilancio;
- e) approvare le relazioni sulle attività svolte;
- f) eleggere il Consiglio Direttivo;
- g) nominare il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori ;
- h) deliberare in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione;

Art.13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui compete la conduzione ordinaria dell'Associazione. E' composto da un numero di 7 membri: Presidente, Vice presidente, Tesoriere, Segretario e n. 3 Consiglieri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli Scientifici e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso, determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che senza un giustificato motivo non risponde a due successivi inviti di adunanza è considerato dimissionario automaticamente, senza ulteriore comunicazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- organizza, promuove e guida la vita dell'Associazione;
- delibera l'ammissione degli associati;
- stabilisce all'inizio di ogni anno le quote annue associative, per ciascuna categoria di soci;
- autorizza le spese straordinarie;
- provvede, in conformità della legge e dello statuto, all'amministrazione dell'Associazione
- compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea;
- provvede a stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari, richiedere fidi e fidejussione bancarie, che si ritengano necessarie per l'esecuzione delle attività associative.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ai componenti il Consiglio Direttivo non potranno essere corrisposti emolumenti individuali.

L'attività dei componenti è a titolo di volontariato.

Art. 14- Il PRESIDENTE

Il Presidente è il Rappresentante legale dell'Associazione; presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Successivamente, è eletto dall'assemblea dei Soci con il voto segreto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in assemblea con diritto di voto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di quelli necessari a rappresentare legalmente l'Associazione a tutti gli effetti: civili, penali, commerciali e giudiziari.

Sovrintende all'attuazione di tutti i programmi scientifici e didattici dell'Associazione; sovrintende alla gestione amministrativa ed operativa dell'Associazione; ha potere di firma per tutti gli atti ed impegni dell'Associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; esercita ogni altra competenza prevista dallo Statuto.

Egli ha la facoltà di rilasciare ai Consiglieri o a terzi procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone potere ed eventuali compensi.

E' garante della fedeltà e del regolare funzionamento dell'Associazione congiuntamente agli altri membri del Consiglio Direttivo.

E' conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Rappresenta l'Associazione presso tutti gli organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, con i quali mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione.

In caso di sua assenza o impedimento, i suoi poteri e le sue facoltà sono esercitate dal Vice Presidente ed in assenza di questi dal Consigliere anziano.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Art. 15 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, resta in carica, come il Presidente, e potrà essere rieletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente allo svolgimento delle principali attività dell'Associazione, con responsabilità nei settori definiti dal Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi nei casi in cui la carica di Presidente sia scoperta o di impedimento del Presidente, per i soli atti di ordinaria amministrazione e il suo operato sarà ratificato dal Presidente ogni volta.

Art. 16 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 17. - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

La nomina e i poteri del Segretario Generale sono esplicitamente deliberati dal Consiglio Direttivo.

Dovendo svolgere un ruolo di supporto al Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, se non dipendente, dovrà collaborare con l'Associazione rispondendo al Consiglio Direttivo del Suo operato. Dura in carica tre anni ed è rinominabile.

Ha il compito e le funzioni di segreteria e di coordinamento di tutte le attività poste in essere dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale, sentito il Consiglio Direttivo, organizza l'attività del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle Commissioni di Studio; lavora con l'obiettivo primario di facilitare la comunicazione e il coordinamento tra i ruoli di responsabilità, svolge funzione di segreteria nelle Assemblee dei Soci e nelle riunioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni e ai mandati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Segretario Generale può ricevere delega di firma con specifico deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art.18 – COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017, l'Organo di Controllo della Associazione può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni dell'Assemblea dei Soci che lo nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, ed esercita la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci

I componenti l'Organo di Controllo debbono avere i requisiti previsti dalla legge.

Se l'Organo di Controllo è collegiale esso è composto da tre membri, iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19 – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

I libri obbligatori dell'Associazione sono:

- verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei soci aderenti all'Associazione.
- Libro del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori;
- Il Libro del Collegio Sindacale;
- Il Registro del Volontariato

I libri vengono tenuti in aggiunta a quelli previsti dalla legge in materia civilistica, fiscale e contabile in materia di enti non profit.

Articolo 20 – SEDI PERIFERICHE

L'Associazione riconosce la formazione di Sezioni periferiche sia in Italia che all'Estero.

Le Sezioni rispettano lo Statuto, in accordo con le motivazioni etico-professionali dell'Associazione.

Il riconoscimento delle Sezioni è condizionato all'approvazione unanime del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina il Rappresentante della Sezione periferica in Italia e all'Estero.

La chiusura delle Sedi secondarie è disposta dal Consiglio Direttivo.

Art.21 – PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio è costituito da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
- I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Le somme riscosse a vario titolo dall'Associazione vanno versate presso un Istituto Bancario in conto aperto dall'Associazione e ad essa intestato.

Le operazioni di prelevamento e tutte le altre operazioni di Cassa sono effettuate a firma del Presidente o del Segretario Generale.

Al Segretario Generale può essere data delega di firma mediante specifico deliberato del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Presidenza predispone i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il termine di quattro mesi può essere prorogato dal Consiglio di Presidenza a sei mesi ove ricorrano particolari motivi.

L'Associazione, indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese.

In nessun caso è possibile la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si prevede espressamente l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' obbligo dell'Associazione devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per lo svolgimento di tutte le cariche previste dallo Statuto nonché per le attività svolte in occasione di particolari funzioni o deleghe l'Associazione non riconosce alcun compenso.

E' tuttavia previsto il rimborso per le spese sostenute per l'espletamento delle funzioni delle varie cariche ovvero per lo svolgimento delle attività effettuate nell'interesse dell'Associazione ed a seguito di apposito mandato da parte del Presidente e Consiglio Direttivo.

Il diritto alla restituzione delle somme sostenute è esercitato attraverso presentazione della richiesta scritta di rimborso compilata su apposito modulo a disposizione della Segreteria, con allegazione di tutta la documentazione delle spese anticipate in originale.

Sono fatte salve tutte le disposizioni tributarie in tema di applicazione delle ritenute di legge (fiscali e previdenziali) secondo le norme vigenti al momento del rimborso e con tutti gli obblighi che da questo ne derivano.

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi di enti pubblici e privati e persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Art. 22 - IL BILANCIO

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il trenta aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 23 - MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche dello statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un terzo almeno dei Soci. Sono deliberate dall'Assemblea dei Soci e per la validità della relativa delibera occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

L'Assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio deve avere il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'assemblea entro un mese nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto, soddisfatti i creditori, ad analoghe Associazioni con fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25- CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, attraverso il ricorso alla magistratura ordinaria.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme del Codice Civile e in particolare al Dlgs 117/2017 e si applicano le disposizioni di leggi nazionali e regionali in materia.

Roma, 06/05/2023

Deuda Daisilla

Martina Giocastro

Paravani Maria

Silvia Bif

Emmele Borsì Sborrella